



Il Prefetto di Palermo

PREMESSO che il 12 e 13 novembre 2018 si svolgerà a Palermo la Conferenza internazionale, al fine di promuovere il percorso di stabilizzazione della Libia, alla quale saranno presenti molti rappresentanti di Paesi ed Organismi Internazionali;

VISTA la nota n.237966 del 5.11.2018 del Questore di Palermo che, in relazione alle numerose riunioni tenute presso il tavolo tecnico della Questura, al fine di prevenire eventuali azioni di disturbo realizzate con materiali pericolosi, rappresenta la necessità di adottare idoneo provvedimento finalizzato a sottoporre a particolari restrizioni, a partire dalle ore 00.01 del 12.11.2018 sino alle ore 00.01 del 14.11.2018, le attività di trasporto e trasferimento nel territorio del capoluogo di armi, munizioni, esplosivi e sostanze esplodenti, carburanti, gpl e metano ;

VISTE le riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di Polizia tenutesi in Prefettura nel corso delle quali è stata considerata la necessità di garantire la massima cornice di sicurezza in occasione dell'evento e di adottare misure finalizzate ad incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773 *“Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabile per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;*

RICHIAMATA la prevalente giurisprudenza di legittimità in materia, secondo la quale è riconosciuta *«la legittimità del potere prefettizio a condizione che l'esercizio del potere stesso avvenga nel solco tracciato da norme primarie, che sia congruamente motivato e che il sacrificio imposto ai cittadini rispetti un principio di proporzionalità che dimostri la prevalenza dell'interesse pubblico perseguito»* (Consiglio di Stato Sez. IV 1 giugno 1994, n. 467) ed ancora *«le ordinanze prefettizie sono emanabili anche in materia di libera iniziativa economica e di diritto di proprietà, salvo il riscontro in concreto del rispetto dei limiti posti all'esercizio del relativo potere, fra i quali quello dell'adeguatezza del provvedimento e i presupposti dell'urgenza o della grave necessità, considerati sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico, ai quali, cioè, in mancanza, stia per venire un pericolo»* (T.A.R. Lazio sez. I 11 gennaio 1989, n. 1 e T.A.R. Genova sez. II, 23 marzo 2003, n. 524 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 giugno 2005, n. 85);

RAVVISATA la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente nel senso richiamato, attese anche le risultanze delle riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di Polizia;

VISTO l'art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

ORDINA

Art. 1

A decorrere dalle ore 00.01 del 12.11.2018 sino alle ore 00.01 del 14.11.2018 è fatto divieto assoluto di trasporto, nel territorio del capoluogo, di armi, munizioni, esplosivi e sostanze esplodenti, gas tossici e artifici pirotecnici;

Art.2

A decorrere dalle ore 00.01 del 12.11.2018 sino alle ore 00.01 del 14.11.2018 vige altresì nel territorio del capoluogo il divieto di trasporto di carburanti, G.P.L. e metano.

I mezzi che trasportano carburanti, GPL e metano potranno transitare esclusivamente attraverso i seguenti percorsi viari:

- Per i mezzi provenienti da Messina in direzione Trapani:
Viale Regione Siciliana Sud - Est, Via Ernesto Basile, SS624 Palermo – Sciacca, uscita Giacalone al Km 14+500- SP 20 - SS 186 – svincolo Partinico – A29
- Per i mezzi provenienti da Trapani in direzione Messina:
A29 – uscita Partinico – SS113 – SS186, bivio Giacalone – SS 624 Palermo – Sciacca, via Ernesto Basile, Viale Regione Siciliana Sud - Est.

Il Sig. Questore di Palermo è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza cureranno la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza, procedendo nei termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente rispettivamente entro 30 ovvero 60 giorni dalla notifica.

IL PREFETTO
(De Miro)